



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 8/2025

Procedimento Disciplinare RPNI n. 3/2025

a carico del tesserato OMISSIS- OMISSIS.

*

1. *OMISSIS*.

2. *OMISSIS*.

3. Esaurita l'istruttoria, la Procura ha provveduto al deferimento ravvisando nei fatti qui sommariamente riassunti la violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 61 Regolamento di Giustizia - RdG), la violazione del Codice Etico del Coni e della Federazione, la violazione del dovere di corrispondere alle richieste di un Organo di giustizia (art. 60 RdG). Il tutto con l'aggravante della posizione *OMISSIS* rivestita al tempo di taluno degli illeciti disciplinari contestati (art. 67.3 RdG), con l'aggravante dei futili motivi (art. 68.1.d RdG) e, infine, con l'aggravante di cui all'art. 68.1.f RdG.

4. Ritualmente fissata la trattazione all'udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata ivi discussa e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni formalizzate in sede di udienza ancorché esse provengano direttamente dalla parte. A tal proposito, non si tratta di stabilire se, ai sensi dell'art. 8.3 RdG, la parte possa o meno stare in giudizio senza il ministero di un avvocato. Si deve invece dare applicazione all'art. 11.5 RdG che consente alla parte di partecipare all'udienza e, conseguentemente, di manifestare in quella sede tutto quanto essa ritenga utile alla propria posizione.

Procedendo in ordine logico, inammissibile risulta innanzitutto l'obiezione per la

quale il deferimento risulterebbe nullo (e nulla risulterebbe, di conseguenza, l'emananda decisione) perché l'accusa, prima del deferimento, avrebbe manifestato alla presenza di terzi di nutrire inimicizia nei confronti dell'incolpato. Anche a voler prescindere dalla mancanza di prova (che ai sensi dell'art. 52 c.p.c. la parte avrebbe dovuto produrre quanto meno in sede di udienza non potendo essa *riservarsi* di farlo), risulta assorbente il rilievo che il RdG, allo stesso modo di quanto avviene per il Codice di procedura civile (che costituisce clausola di chiusura del sistema, cfr. 1.6 RdG), non prevede la riconsiderazione dell'accusa e ciò fa perché la stessa accusa, nella qualità di parte del processo, non è titolare di poteri decisori.

Parimenti infondata è l'obiezione che il presidente ed il relatore (quest'ultimo titolare anche della qualifica di istruttore di II livello), essendo tesserati della FIV, sarebbero per ciò solo incompatibili con la qualità di appartenenti agli Organi di giustizia giusta il disposto dell'art. 42.7 dello Statuto FIV. In un'ottica di massima deformalizzazione del processo (cfr. art. 2.6 CGS CONI), il Collegio ritiene che l'eccezione in parola (che avrebbe dovuto formare oggetto di riconsiderazione nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. art.16 RdG e che pertanto sarebbe qui doppiamente inammissibile) possa esser scrutinata previa sua tramutazione in una sorta di istanza di astensione. Palese risulta peraltro la mancanza di valido presupposto di una tale istanza (che coinvolge non solo il Presidente del Collegio ed il relatore ma -per quanto appena detto, inammissibilmente- anche il Procuratore) poiché la norma invocata dall'incolpato (art. 42.7 Statuto), allo stesso modo di quanto fa l'art. 1.7 RdG, non collega l'incompatibilità alla mera esistenza di un vincolo associativo tra componente dell'organo di giustizia e Federazione. L'incompatibilità in questione, per l'ordinamento federale, non riguarda infatti tutti, indistintamente, gli associati ma solo quei soggetti in relazione ai quali (a) esista un rapporto *di natura associativa che* (b) *ne comprometta l'indipendenza con la Federazione*. La fattispecie invocata dall'incolpato postula dunque l'esistenza di due presupposti: da un lato, il rapporto di natura associativa e, dall'altro lato, la capacità di un tale rapporto di minare la libertà di azione del giudicante. Da questo punto di vista, anche a voler prescindere dalla mancata allegazione ad opera dell'incolpato di specifici rapporti suscettibili di incidere sulla autonomia dei componenti del Collegio che risultano coinvolti dalla eccezione qui esaminata, per giustificarne la reiezione è sufficiente rilevare che la posizione di indipendenza di tali componenti non è rimessa ai comuni Organi federali sibbene alle libere ed autonome attribuzioni della Commissione di garanzia (art. 7 RdG) sicché non vi è alcuna possibilità che il

mero vincolo associativo possa incidere sulla libertà dei membri dell'organo giudicante (cfr., quanto al rilievo, ai fini considerati, delle funzioni della Commissione di garanzia, CFA FIGC, Sez. Un., n. 103, 7 maggio 2021).

Inammissibile, per difetto di interesse e di rilevanza, risulta infine l'eccezione che coinvolge il Segretario. I poteri attribuiti al (e concretamente svolti dal) segretario di udienza non sono infatti tali da poter incidere sulla decisione, trattandosi di mero ausiliario del giudicante privo di autonomia decisionale ai fini qui considerati.

*

2. La disamina degli addebiti procede dalla clandestina acquisizione di documentazione presso gli Uffici federali. Tale fatto, generatore di responsabilità disciplinare, risulta provato. E' provato infatti che l'incolpato abbia detenuto materiale documentale di pertinenza della Federazione senza che questo sia stato formalmente rilasciato dai competenti uffici. La prova risiede, da un lato, nella non smentita dichiarazione del Segretario generale acquisita nel corso della istruttoria (*in sintesi, la documentazione ... non dovrebbe risultare nella disponibilità di OMISSIS OMISSIS*) e, dall'altro lato, nella circostanza che detto materiale documentale risulta allegato ad alcuni esposti in atti, tutti sottoscritti dall'incolpato e da questi presentati in varie sedi.

Si tratta dunque di vedere se, ed in che termini, quel fatto possa esser ritenuto disciplinarmente rilevante.

Va premesso - come chiarito da CFA FIGC Sez. Unite 29 luglio 2020 n. 97 (con argomentazioni condivise dal Collegio) - che le Federazioni sportive devono garantire l'accesso ai documenti (naturalmente caso per caso e in base alla meritevolezza dell'interesse dedotto dal richiedente), sicché l'incolpato avrebbe potuto esser qualificato legittimo detentore dei documenti in questione solo ove si fosse avvalso di tale via istituzionale e se, all'esito del relativo procedimento, riconosciuta la personalità e la meritevolezza dell'interesse fatto valere, gliene fosse stata rilasciata copia.

Ciò non risulta avvenuto e tanto basta a ritenere che certamente non si conforma ai principi di lealtà e correttezza la condotta del tesserato che (ancor di più se costui, come avviene nella presente vicenda, abbia ricoperto cariche apicali) si sia procurato (*aliunde* e chissà con quale sotterfugio) documentazione non resa pubblica dal legittimo detentore. Si tratta invero di condotta tale da denotare una grave mancanza di sensibilità istituzionale perché da *OMISSIS* non ci si deve attendere l'adozione di

condotte furtive o fraudolente in relazione ad interessi (l'acquisizione di documenti) che possono esser soddisfatti in maniera legale e trasparente.

In relazione a tale fatto, considerata l'aggravante della posizione apicale, il Collegio ritiene giusta la sanzione di mesi 9 di sospensione.

*

3. Ritiene viceversa il Collegio che l'incolpato non possa esser sanzionato per non aver fornito spiegazioni alla Procura Federale circa le modalità con le quali (e/o grazie all'ausilio di chi) si sarebbe procurato la documentazione in parola. L'art. 60 RdG va infatti interpretato alla stregua del superiore principio del *nemo tenetur edere contra se* con la conseguenza che la violazione di tale disposizione non può esser contestata a chi, per quegli stessi fatti ai quali si riferisce la richiesta di informazione, abbia poi acquisito formalmente la veste di incolpato. Il Collegio non ignora l'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. CFA FIGC Sez. Un. 13 luglio 2023 n. 8). E' peraltro dell'idea (confortato nel suo convincimento da CFA FIDS 13 febbraio 2023 n. 1) che il cd. *diritto al silenzio* o addirittura *alla menzogna* (costituendo un corollario del più generale ed insopprimibile diritto alla difesa) non possa esser negato anche in ambito sportivo sicché persino il non presentarsi o il non cooperare con la Procura (pur rappresentando un comportamento assai poco commendevole e certamente rilevante, per chi ricopra cariche elettive, sul piano della responsabilità politica) non pare poter risultare meritevole di sanzione disciplinare. In questa direzione, decisivo risulta d'altronde il rilievo che la giustizia sportiva garantisce il giusto processo (art. 2.2 CGS CONI) e che fra le relative esplicazioni (come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, Causa C-481/19) figura anche il diritto al silenzio nei procedimenti che possono comportare l'irrogazione di sanzioni a carattere punitivo.

Del pari irrilevante, dal punto di vista disciplinare, risulta la circostanza che l'incolpato non abbia ritenuto di controdedurre all'atto di pre-deferimento del Procuratore (e alla relativa reiterazione), una tale condotta rientrando a pieno titolo (per le ragioni appena indicate) nella gamma dei legittimi comportamenti difensivi.

*

4. Occorre ora esaminare il concorrente (ma distinto) profilo di responsabilità concernente l'uso che della documentazione richiamata *sub* 1 è stato effettuato dall'incolpato.

Da questo punto di vista, va ricordato che il vigente RdG impone di rifarsi ai

principi invalsi nel diritto processuale civile (art. 1.6) sicché, in simmetria con quanto più volte stabilito dalla Corte di Cassazione (ad esempio, Sez. I, 13 dicembre 2021 n. 39531), il Collegio ritiene che la spendita di prove precostituite (ancorché acquisite illecitamente) presso sedi deputate alla Giustizia (Procura Generale e/o Procura Federale) per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti non possa costituire illecito disciplinare (il che, ovviamente, vale in astratto e non *secundum eventum litis*).

Ne consegue che l'incolpato non può esser perseguito per aver sottoposto all'esame della Procura (Generale e Federale) la documentazione in questione ancorché la sua acquisizione e detenzione non fossero giustificabili.

Allo stesso modo l'incolpato deve esser mandato assolto dall'addebito di aver dato corso o soltanto concorso alla diffusione via web del contenuto dei documenti in questione giacché, anche nell'ottica del parametro di giudizio del *più probabile che non*, fa nella specie difetto un qualsiasi elemento che possa consentire all'indizio (la diffusione via web in concomitanza con la presentazione degli esposti e/o delle segnalazioni) la dimostrazione (per inferenza logica) del fatto incerto da provare (ossia che la diffusione via web sia opera diretta o indiretta dell'incolpato).

Diversa deve invece essere la conclusione con riferimento alla propalazione di parte di tale documentazione presso una serie di Autorità amministrative statali (fatto risultante anche dalla edizione web del quotidiano *OMISSIS*).

E' pacifico che la circostanza che i tesserati siano destinatari di un dovere di segnalazione per così dire endofederale (art. 3.1) non li priva del diritto di rivolgersi immediatamente agli organi della giustizia statale allorché i fatti abbiano potenziale rilevanza penale (Collegio di Garanzia, Sezione Prima, 5 giugno 2020 n. 26).

Ritiene peraltro il Collegio che, fuori da questa precisa eccezione (come risulta codificato anche dall'art. 2, primo comma, ultimo periodo, e dall'art. 13 del Codice di comportamento FIV), sollecitare l'intervento di autorità amministrative statali prima che i fatti segnalati vengano imparzialmente accertati (anche nella loro materialità) dai competenti organi di giustizia dell'Ordinamento sportivo è condotta rilevante in punto di lealtà e correttezza. In altre parole, non è corretto né leale chiedere a terzi rispetto all'ordinamento sportivo di intervenire in relazione a fatti consumati all'interno di quell'ordinamento per i quali sia già pendente una segnalazione ai competenti Uffici. Rivolgersi all'esterno in pendenza o in parallelo all'accertamento interno all'ordinamento sportivo (a meno che non vi siano in ballo decadenze) significa infatti indubbiamente capacità e credibilità degli organi di giustizia sportiva (e insieme a questi

della Federazione di volta in volta coinvolta) e rappresenta obiettivamente un fatto capace di condizionarne indipendenza ed autonomia; il che - va da sé - non collima con i principi di lealtà e correttezza.

Non si vuol, ovviamente, ricostruire il sistema come se la Federazione fosse una (vietata) associazione segreta. Al contrario, ciascuna Federazione, per i valori che essa incarna e favorisce, deve sempre e quanto più possibile conformare la propria struttura a quella di una casa di vetro. Strutturarsi sul modello di una casa di vetro non vuol peraltro dire che i tesserati possano rivolgersi alla rinfusa a soggetti esterni quando ancora non vi sia la benché minima avvisaglia di colpevoli inerzie ad opera dei dedicati organi endofederali giacché ciò si risolve in una minaccia all'ordinato dispiegarsi della vita associativa come essa risulta democraticamente organizzata nelle relative regole fondamentali, ovviamente accettate da ciascun tesserato al momento del suo ingresso nella Federazione.

Quanto alla sanzione, i fatti in relazione ai quali è stata testè affermata la responsabilità disciplinare meritano mesi 6 di sospensione. Chiunque converrà infatti che la posizione apicale all'epoca rivestita dall'incolpato (*OMISSIS*) avrebbe imposto una condotta ancor più specchiata rispetto a quella esigibile da un tesserato qualsiasi. Si vuol dire che nel caso considerato va computata anche l'aggravante ex art. 67.3 RdG, con la conseguenza che la propalazione all'esterno (in prossimità delle elezioni federali) di vicende federali prima che su queste fosse intervenuto il vaglio dei pur interpellati soggetti dell'ordinamento sportivo (già non perdonabile ad un comune tesserato in un sistema dove, ricorrendone le condizioni, i documenti possono esser legalmente ottenuti da chiunque vi abbia interesse a valle di un sindacato ad opera degli Organi preposti e dove è logico che se si presenta una denuncia non ci si rivolge contestualmente all'esterno quasi a lamentare preventivamente una sorta di omertà del sistema) assurge al rango di vicenda particolarmente grave chiaro risultando il disdoro che l'esserne protagonista una figura apicale arreca alla immagine della Federazione.

*

5. L'ulteriore addebito muove da una serie di esposti (alla Procura Federale e a quella Generale presso il CONI) e da un ricorso in relazione al procedimento di ricostituzione degli Organi federali per il quadriennio *OMISSIS*. Secondo la Procura, queste iniziative dell'incolpato concorrebbero a denotare - in un'ottica di assieme - un'unica, complessa fattispecie di abuso del diritto nella quale gli strumenti messi a disposizione

dall'ordinamento federale per tutelare diritti e interessi sarebbero stati distratti dal loro fine tipico ed utilizzati come mezzo di pressione nei confronti degli appartenenti al sistema.

Come è noto, dall'originario assetto magistralmente scolpito dal brocardo *qui iure suo utitur neminem ledit* (da cui anche l'eccezione *feci sed iure fecit*) si è giunti ad un approccio nel quale l'uso anormale del diritto (che si dà tutte le volte in cui il diritto è esercitato in contrasto con gli scopi etici in vista della cui tutela quel diritto è riconosciuto e protetto dall'ordinamento) può anche costituire un illecito (e non soltanto disciplinare).

Naturalmente, poiché si cammina su un territorio di confine, i fatti addotti a base di un supposto esercizio abusivo del diritto debbono sempre essere esaminati con rigore sicché, ad avviso del Collegio, per fondare una responsabilità non basta la reiezione della pretesa (o delle pretese) fatte valere ma è anche necessario reperire gli indizi di una condotta consapevolmente diretta a nuocere i terzi coinvolti e/o ad acquisire un qualche vantaggio ingiusto in violazione dei principi di correttezza e di lealtà.

Ebbene, la serialità della condotta è certamente un indizio in questo senso giacché essa, insieme alla infondatezza della pretesa di volta in volta azionata, può concorrere a denotare (anche alla stregua del metro di valutazione del *più probabile che non*) un contesto nel quale non è illogico ritenere che il denunziante stia cercando di piegare anche a proprio vantaggio gli strumenti di tutela che viceversa l'ordinamento appresta nell'interesse generale: una forma di potenziale condizionamento delle altrui condotte che pacificamente non rientra nel novero delle conseguenze tipiche di un'azione con la quale si voglia promuovere l'esercizio della giustizia.

Applicando questi principi alla fattispecie dedotta in giudizio, il Collegio ritiene che la pretesa della Procura debba essere accolta pur con qualche limitazione. Va infatti esclusa dal complesso delle iniziative che si ritengono fondare un complessivo abuso del diritto in violazione dei principi di lealtà e correttezza (tanto più esigibili allorché l'autore ricopra una posizione apicale, cfr. art. 67.3 RdG) la causa promossa dall'incolpato nei confronti del procedimento di formazione dei nuovi organi federali per il quadriennio *OMISSIS*. Ciò in quanto la lite in questione non è stata ritenuta temeraria dal relativo Collegio giudicante con la conseguenza che quanto non è stato ritenuto abusivo nella sede competente non può esser diversamente qualificato *ex post* nella presente sede.

A diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento ai diversi esposti presentati nel tempo ai quali la Procura ha collegato il proprio deferimento. Non è infatti inverosimile ravvisare in quegli esposti (tutti archiviati) l'intento dell'incolpato di rafforzare la sua posizione all'interno del sistema mediante una forma di condizionamento, diretto o indiretto, degli altri protagonisti della vita associativa.

Si possono leggere in questa direzione:

- l'esposto verso un *OMISSIS* di appartenenza in relazione a semplici divergenze di vedute manifestatesi in occasione di riunioni formali ed informali del *OMISSIS* (*OMISSIS*);
- l'esposto presentato nei confronti di *OMISSIS* per segnalare presunte distrazioni di danaro federale senza neppure aver prima analizzato, quale *OMISSIS*, i pretesi (ed inesistenti) ammanchi e persino senza tener conto che uno dei due soggetti denunciati era deceduto (*OMISSIS*);
- la richiesta di decadenza del *OMISSIS* nonostante che i competenti organi federali avessero ritenuto giustificata la relativa assenza a *OMISSIS* (*OMISSIS*);
- la domanda di declaratoria di nullità della convocazione della *OMISSIS* in evidente mancanza dei presupposti ed alla quale l'esponente aveva comunque partecipato (esposto presentato il *OMISSIS* a distanza di circa un mese dalla convocazione);
- l'accusa di conflitto di interessi nei confronti del *OMISSIS* in relazione ad attività neppure astrattamente suscettibili di venire a contatto con le competenze attribuite a tale figura nel sistema federale (*OMISSIS*).

La palese violazione del dovere di conformare la propria condotta a lealtà e correttezza che ne discende, è, come anticipato, aggravata dalla carica di *OMISSIS* rivestita dall'incolpato all'epoca dei fatti.

Sanzione equa e proporzionata appare la sospensione di mesi 6, considerato anche l'incremento fino ad un terzo applicabile alla sanzione base per la posizione apicale *illo tempore* rivestita dall'incolpato.

*

6. Così esaminate le diverse condotte ascritte all'incolpato, occorre da ultimo stabilire se in relazione ad esse si debba ragionare in termini di mero cumulo (cioè tanti illeciti disciplinari quante sono le condotte) o se invece le condotte in questione costituiscano comunque espressione di un disegno unitario sicché, a vantaggio dell'incolpato, possa trovare applicazione l'istituto della continuazione (applicabile anche alla materia sanzionatoria, cfr. CFA FIGC, Sez. III, 11 settembre 2019, n. 1).

Ebbene, ritiene il Collegio che ciascuno dei fatti per i quali è stata nella specie affermata la responsabilità disciplinare sia collegato agli altri: ogni episodio è infatti ragionevolmente parte di un complessivo ed unitario intento di acquisire maggior visibilità e quindi maggior ruolo nella Federazione, peraltro non attraverso il comune dispiegarsi della relativa vita associativa secondo le regole democratiche ma cercando di forzarne le dinamiche grazie al discredito gettato ora su quello ora su quell'altro degli appartenenti al sistema.

Quanto agli effetti sulla sanzione, l'applicazione dell'istituto della continuazione impone, come anticipato, che non si faccia luogo a cumulo (9 mesi per aver acquisito clandestinamente documenti non resi pubblici, più 6 mesi per aver chiesto l'intervento di Autorità terze senza attendere la risposta endofederale, più 6 mesi per aver abusato del diritto di denuncia, per un totale di 21 mesi) ma all'incremento fino al triplo della sanzione più grave nel rispetto dei principi enucleati dal Supremo Collegio (Sez. Un. Penali 24 giugno 2021 n. 47127 ove si legge che, nel caso considerato, il giudice, *nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite*). In questa ottica, ribadito che l'illecito più grave consiste nella clandestina acquisizione di documenti riservati (per il quale la sanzione è stata sopra già quantificata nella misura di 9 mesi di sospensione), il Collegio ritiene che debbano essere aggiunti mesi 3 in relazione alla richiesta di intervento di Autorità terze e mesi 2 in relazione alle diverse fattispecie di abuso del diritto esaminate a pagina OMISSIS della presente decisione. Con la conseguenza che, in applicazione dell'istituto della continuazione, la sanzione, per tutti gli addebiti definiti con la presente decisione, resta stabilita in mesi 14 di sospensione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul deferimento in epigrafe, il Tribunale Federale comma all'incolpato la sanzione di mesi 14 di sospensione.

Il presidente
Avilio Presutti



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 26/09/25

Il relatore
Marco Tupponi

Firmato digitalmente da: MARCO TUPPONI
Data: 26/09/2025 07:04:35